

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico - Presidente -
Dott. PARDO Ignazio - rel. Consigliere -
Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere -
Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere -
Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 20 giugno 2018 la corte di appello di Roma, in totale riforma della pronuncia del tribunale di Roma datata 7 luglio 2015, riteneva C.W., D.R.A. e Ca.Ma. tutti colpevoli del delitto di tentata rapina aggravata agli stessi contestato e, ritenuta la recidiva e con la diminuzione per il rito abbreviato, li condannava alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 800,00 di multa ciascuno.

1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati; l'avv.to Giancarlo Di Giulio, con separati atti proposti nell'interesse di C. e D.R. lamentava, con un primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta configurazione del delitto di tentata rapina posto che, essendo pacifica la ricostruzione dei fatti contenuta nelle due sentenze di primo e secondo grado, dovevano condividersi le ragioni del giudice di primo grado che aveva qualificato l'attività posta in essere dagli imputati quali atti preparatori non punibili, dovendosi anche sottolineare che il teste P. non aveva notato nessuno dei due imputati impugnare la pistola così che anche in relazione alla ritenuta aggravante la sentenza era apodittica. Con altro motivo si deduceva violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, essendosi errato nella determinazione della sanzione base sulla quale operare la diminuzione per

il tentativo nella misura di anni 5 e non in quella di anni 4 vigente all'epoca della consumazione dei fatti.

1.3 L'avv.to Bianchi, per l'imputato Ca., deduceva con distinti motivi:

- erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 56 e 628 c.p., poichè la corte di appello aveva ribaltato la decisione di primo grado sulla base di una lettura totalmente distorta della norma sul tentativo non potendosi estendere l'area della punibilità anche a condotte prive di qualsiasi offensività; in particolare, nel caso di specie, mancava l'univocità degli atti non potendosi ricavare tale dato dalla testimonianza del P. che era smentita dalla ricostruzione resa dagli imputati nonchè dalla sosta per circa un'ora all'esterno dell'esercizio commerciale e dalla successiva azione di allontanamento a bordo dell'auto che erano incompatibili con una volontà predatoria; inoltre, priva di idoneità era la condotta di indossare il passamontagna non causando la stessa alcuna situazione di pericolo attuale;

- erronea applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., lett. b), carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), relativamente alla esclusione della ipotesi della desistenza volontaria nella condotta tenuta dagli imputati che si erano allontanati dall'esercizio commerciale spontaneamente, poichè la mera minaccia di chiamare le forze dell'ordine non poteva essere equiparata ad una causa esterna ed autonoma che aveva impedito l'azione criminosa posto che la desistenza opera anche senza il requisito della spontaneità sicchè la sola condotta di tenere il cellulare fra le mani posta in essere dal P. senza che si conoscesse l'interlocutore potesse valere;

- mancanza di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), relativamente alla mancata confutazione degli argomenti più rilevanti posti a base della sentenza di assoluzione emessa dal tribunale ed assenza di motivazione rafforzata;

- illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), con riguardo al riconoscimento della aggravante dell'utilizzo dell'arma affermata dalla corte di appello senza che da alcun atto emergesse che gli imputati ne avessero fatto uso;

- mancanza e contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), relativamente al trattamento sanzionatorio applicato al Ca. poichè la mancata applicazione delle attenuanti generiche era stata basata su argomentazioni insufficienti così come carente era la decisione in punto riconoscimento della recidiva avuto anche riguardo al modesto rilievo dei precedenti a suo carico.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Preliminarmente deve essere dichiarata l'estinzione del reato ascritto a C.W. per sopravvenuta morte dell'imputato di cui è stata fornita prova attraverso la produzione del certificato di morte.

2.2 Quanto ai motivi proposti gli stessi appaiono infondati ed i ricorsi devono, pertanto, essere rigettati posto che la sentenza di riforma in appello appare essere stata pronunciata esclusivamente in forza di una corretta applicazione delle norme in tema di rapina e tentativo punibile.

Invero, proprio in relazione alle doglianze avanzate in tema di configurazione del tentativo punibile nella condotta posta in essere dagli imputati, va ricordato il costante orientamento di questa corte di cassazione secondo cui per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non

prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (Sez. 2, n. 40912 del 24/09/2015 Rv. 264589; Sez. 2, n. 24302 del 04/05/2017 Rv. 269963). E proprio secondo tale interpretazione si è ritenuta immune da censure la condanna per tentata rapina in relazione alla condotta degli imputati che, acquisita la disponibilità di guanti e cappelli, avevano compiuto una ricerca in automobile di istituti bancari non eccessivamente protetti e, in due occasioni, scesi dalla vettura, si erano portati, nel primo caso, nei pressi della porta di ingresso di una banca e, nell'altro, all'interno, salvo allontanarsi per la percepita presenza della vigilanza (Sez. 2, n. 52189 del 14/09/2016, Rv. 268644).

Proprio l'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame deve fare propendere per la correttezza della valutazione operata dal giudice dell'appello apparendo evidente che, l'individuazione dell'obiettivo e l'appostamento degli indagati al di fuori dell'esercizio commerciale ove la consumazione del reato era stata progettata, l'avvicinamento all'obiettivo da parte di due dei correi e la manovra di calzare il passamontagna, costituisce non già attività meramente preparatoria bensì inizio dell'esecuzione del piano delittuoso, punibile a titolo di tentativo ex art. 56 c.p.. E la mancata esecuzione del delitto non è mai dipesa da scelta volontaria degli imputati bensì imposta da circostanze sopravvenute del tutto imprevedibili che li obbligavano ad interrompere l'azione criminosa quali la presenza del P. e la chiamata delle forze dell'ordine effettuata dallo stesso. Sicchè, appare evidente, che gli imputati dopo avere dato inizio al piano criminoso, individuando l'obiettivo, portandosi in prossimità dello stesso, indossando quegli oggetti che dovevano servire al travisamento, interrompevano l'azione delittuosa per il sopraggiungere di fatti imprevisti così da doversi anche escludere l'ipotesi della desistenza volontaria pure reclamata nel ricorso proposto nell'interesse del Ca. con il secondo motivo. Al proposito di tale specifico motivo, infatti, va richiamato l'indirizzo di questa corte secondo cui in tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può

operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminvente per il cosiddetto recesso attivo (Sez. 2, n. 16054 del 20/03/2018, Rv. 272677).

2.2 Quanto agli altri motivi pure proposti deve, innanzi tutto, essere escluso che la sentenza di secondo grado difetti di motivazione rafforzata; invero, la decisione di appello, ha proceduto ad una completa analisi degli elementi di fatto del caso concreto, analizzato il fondamento della pronuncia assolutoria e completamente confutato la stessa sulla base di una corretta applicazione delle norme penali, posto che il giudizio di primo grado aveva concluso per un giudizio assolutorio esclusivamente fondato su una errata applicazione delle norme sul tentativo punibile.

Quanto poi alla contestazione della ritenuta ipotesi dell'aggravante dell'uso dell'arma da parte della pronuncia di appello, va ricordato l'orientamento secondo cui è configurabile la figura del delitto circostanziato tentato anche alle ipotesi aggravate in cui la circostanza non si sia interamente realizzata solo per fattori estranei alla volontà dell'agente ma risulti dalle modalità del fatto che si sarebbe realizzata nel più grave esito preordinato (Sez. 5, n. 6460 del 14/10/2015, Rv. 266418); e nel caso in esame il giudice di appello ha ritenuto la pistola successivamente rinvenuta dalle forze dell'ordine e della quale gli imputati cercavano di disfarsi all'atto della fuga, univocamente destinata alla consumazione del fatto di rapina la cui perpetrazione era stata interrotta per la pronta azione del teste che utilizzando l'apparecchio cellulare faceva chiaramente intendere di avere chiamato le forze dell'ordine poco dopo intervenute. Tale valutazione, in quanto basata su precise circostanze di fatto esattamente interpretate, costituiti dall'avvenuta perpetrazione di atti idonei diretti in modo univoco alla consumazione della rapina e dalla successiva accertata disponibilità di un'arma giocattolo appare priva della dedotta manifesta illogicità.

Quanto alla pena inflitta, la stessa risulta determinata nella misura minima edittale in presenza del riconoscimento della recidiva reiterata (anni 5) che è stata correttamente motivata da parte del giudice di appello avuto riguardo alla particolare pericolosità manifestata dalla azione delittuosa compiuta da parte di soggetti tutti pluripregiudicati, circostanza questa che fondava l'esclusione delle attenuanti generiche con valutazione anch'essa esente dalle lamentate censure.

Difatti in tema di negazione delle attenuanti generiche va ricordato come sia sufficiente che il giudice di merito per escluderle faccia riferimento soltanto ad alcuni dei parametri di legge non essendo necessario l'analisi di tutti i riferimenti, così che in presenza di fatti commessi da soggetti già gravati da altri precedenti per fatti specifici la negazione dell'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p. è sufficientemente motivata in relazione a tale esclusivo aspetto.

In conclusione, le impugnazioni del Ca. e del D.R. devono ritenersi infondate ed alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

PQM

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.W. perchè il reato è estinto per morte dell'imputato. Rigetta il ricorso di D.R.A. e Ca.Ma. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2020